

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../ 146433/2006

OGGETTO: COMUNE DI SETTIMO TORINESE - VARIANTE STRUTTURALE N. 15
AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 15 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Settimo Torinese, con deliberazione del C.C. n. 28 del 10/03/2006, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, trasmesso alla Provincia in data 07/04/2006, (pervenuta il 10/04/06), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 008/2006*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 15 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28/2006 di adozione, finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- *"il ripristino delle condizioni di operatività del PRUSST, inteso anche quale strumento economico fondamentale per la realizzazione delle opere di messa in protezione del territorio, degli insediamenti programmati e delle grandi infrastrutture di trasporto"*;
- garantire la contestualità nella realizzazione di strutture e infrastrutture a protezione del territorio dal rischio idrogeologico comprese nel PRUSST "2010 Plan", in relazione specialmente a interventi ritenuti indifferibili, la cui attuazione è regolata da convenzioni attuative già stipulate;
- ridurre il costo e la portata dello scolmatore ovest, alla luce degli interventi di protezione del territorio interferente, a monte, con la rete idrografica secondaria di Settimo T.se, già eseguiti (canali di Caselle e Borgaro) già finanziati (progetto fognatura ATO3 n° 1912);

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone modifiche alle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, limitatamente ad alcune integrazioni all'art. 65ter e all'art. 65quater (introdotto dalla Regione quale modifica "*ex-officio*" con il provvedimento di approvazione della variante Strutturale n. 13), che si traducono, nel loro contenuto letterale, al recepimento degli obiettivi perseguiti dalla Variante sopra illustrati;

visto il parere del Servizio Difesa del Suolo in data 11/04/2006;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297-2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, ai sensi del comma 6 dell' art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 15 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Settimo Torinese con deliberazione C.C. n. 28 del 10/03/2006, le seguenti osservazioni:

a) l'art. 65 ter delle Norme di Attuazione della Variante recita: *"Fatto salvo quanto previsto dallo studio di sistemazione idraulica introdotto con la Variante n. 13 come modificato e integrato dalla successiva Variante numero 15, ai fini del riordino della rete interferente con le zone insediative definite dal P.R.G.C. (come modificato e integrato dalle successive varianti) sono consentite operazioni di rettifica, deviazione ed eventuale disattivazione dei rami non più in funzione, a condizione che sia garantita la continuità del deflusso in sezioni appropriate, comunque non inferiori ai tratti dimessi"*. Questa affermazione è parzialmente in contrasto con quanto veniva riportato nella Tav. 7G *"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"* nella Variante Strutturale n. 13 del P.R.G.C. – Progetto Preliminare, ove si sosteneva che i corsi d'acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione pubblica, non dovranno subire intubamenti di sorta, restringimenti d'alveo o rettifiche del loro naturale percorso, tranne *"qualora se ne renda assolutamente inevitabile l'intubamento per brevi tratti"*.

Alla luce dei suddetti elementi, si sottolinea inoltre come, in base all'art. 946 del Codice Civile, *"se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico"*. Secondo l'art. 947 del Codice Civile, la disposizione dell'art. 946 si applica ai terreni comunque abbandonati, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. Inoltre si ricorda che, al punto 3.10 della Circolare P.G.R. 8 maggio 96 n. 7/LAP, non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione.

In merito a quanto si sostiene all'articolo 65 quater delle Norme di Attuazione della Variante, al capo 1, in relazione alla presenza della falda freatica assai superficiale, in questo caso è sconsigliabile la realizzazione di locali interrati, come peraltro viene indicato al p.to 4.5 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 96 n. 7/LAP. Questo vale anche per le zone allagabili per effetto delle acque di esondazione dei canali del reticolo idrografico minore;

b) si segnala inoltre che, ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità del Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Settimo Torinese ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,